

Repertorio n. 19824

Raccolta n. 13045

DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto

del mese di aprile

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

18 aprile 2023

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:

- Prof. Avv. Alfredo Raffaele GALASSO, nato a Palermo il 4 aprile 1940, codice fiscale GLS LRD 40D04 G273G, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede legale della associazione non riconosciuta ''Insieme a Marianna - Associazione per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori - ONLUS'', sita in Roma, Via Germanico n. 197, codice fiscale 979871306586, il quale interviene in qualità di soggetto delegato dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi il giorno 24 marzo 2023.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi chiede di depositare nei miei atti, affinché io proceda alla registrazione ed al rilascio di copie autentiche, il nuovo statuto della Associazione, come risultante dalla surriferita delibera del 24 marzo 2023, con la quale è stata altresì variata la denominazione dell'Associa-



Registrato a Albano Laziale

il 24/04/2023

N. 6754

Serie 1/T

Euro 200,00

zione in ''Insieme a Marianna - Associazione di Promozione Sociale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori'', il cui utilizzo è condizionato alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, ricevo il nuovo testo dello statuto della Associazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura con il consenso del comparente.

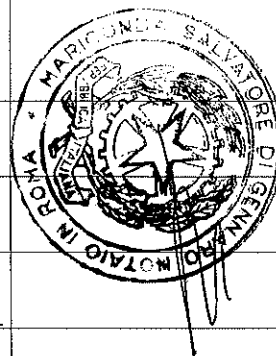
Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 16,30.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagine una e fin qui della seconda a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Alfredo Raffaele GALASSO

Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato ''A'' Rep. 19824/13045



Statuto dell'Associazione

"Insieme a Marianna - Associazione di Promozione Sociale
per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne
e sui minori"

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (a
seguire, per brevità, CTS), l'Associazione di Promozione
Sociale denominata: "Insieme a Marianna - Associazione di
Promozione Sociale per la prevenzione e il contrasto della
violenza sulle donne e sui minori" o in forma abbreviata:
"Insieme a Marianna APS" (a seguire, per brevità,
Associazione).

La locuzione 'Associazione di Promozione Sociale' e
l'acronimo 'APS' potranno essere utilizzati esclusivamente a
seguito ed in costanza della iscrizione dell'Associazione
nel Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2017, dal
Codice Civile, nonché dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti associativi approvati.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo
più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla
organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2

Sede

La sede dell'Associazione è in Roma.

Mediante delibera del Consiglio Direttivo potranno essere
istituite e soppresses sedi locali, comunque denominate, in
Italia o all'estero.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nel successivo art. 5, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione ripudia la violenza in ogni sua manifestazione e con il proprio operato contribuisce alla attuazione del principio di uguaglianza, di non discriminazione e di pari opportunità, a tutela dei diritti umani inviolabili, in conformità degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana e del Capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di quelli civili, sociali e politici, con riguardo soprattutto alle donne ed ai minori

vittime di violenza, o comunque sottoposti a limitazioni, esclusioni o patimenti conseguenti a trattamenti discriminatori.

L'Associazione intende:

- diffondere i principi di libertà e uguaglianza posti a fondamento della non discriminazione e delle pari opportunità, nonché in generale del riconoscimento del valore umano e sociale delle differenze di genere, di razza, di lingua e di religione;
- contribuire al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori o di discriminazione nell'accesso alla scuola e al lavoro, nei rapporti familiari, sociali ed economici;
- contribuire alla prevenzione e alla rimozione delle condotte violente prima che si esprimano in atti irreversibili, mediante la messa a disposizione, per le persone esposte, di informazioni attraverso i canali di comunicazione e in genere di materiali informativi e di primo orientamento.

L'Associazione opera altresì a sostegno della integrazione interculturale tra le popolazioni, della diffusione dei valori della solidarietà e del volontariato, della coesione sociale, della inclusione, della democrazia, della cittadinanza attiva, dell'educazione giovanile e della libertà di espressione.



Articolo 5

Oggetto

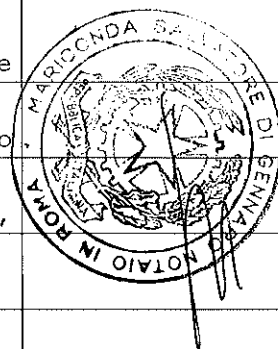
L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, art. 5, del CTS, che si intende richiamato:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lett. w)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l)];

- | | |
|--|---|
| - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)]; |  |
| - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i)]; | |
| - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a)]; | |
| - formazione universitaria e post-universitaria [lett. g)]; | |
| - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lett. r)]; | |
| - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS [lett. u)]. | |

	A titolo esemplificativo, per il concreto conseguimento	
	delle finalità previamente individuate all'art. 4,	
	l'Associazione potrà:	
	- promuovere forme e attività di studio e di	
	approfondimento volte alla conoscenza dei maltrattanti,	
	delle loro caratteristiche e delle rispettive condotte al	
	fine di prevenire e/o ridurre comportamenti violenti;	
	- collaborare con l'autorità giudiziaria e le forze	
	dell'ordine, mediante la sollecitazione e l'ausilio delle	
	vittime nella denuncia delle condotte di minaccia e	
	aggressione subite, nonché mediante la costituzione di	
	parte civile nei processi penali aventi ad oggetto	
	imputazioni di simili condotte e/o di atti comunque	
	discriminatori; ovvero mediante l'assistenza in processi	
	civili aventi ad oggetto il risarcimento dei danni	
	patrimoniali e morali in tal modo sofferti;	
	- aiutare e assistere, anche in sede giudiziaria, gli	
	orfani delle vittime delle violenze di genere,	
	promuovendo gli interventi amministrativi e normativi	
	idonei a tale scopo;	
	- svolgere attività di assistenza e di formazione di	
	soggetti maltrattati;	
	- informare e diffondere notizie utili anche mediante	
	l'organizzazione di e la partecipazione a seminari,	
	convegni, dibattiti, laboratori di studio e di ricerca, a	

partire dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università e dai luoghi di lavoro, e attraverso l'utilizzo di appositi mezzi di comunicazione, blog, social o altro.



L'Associazione, inoltre, intende istituire un premio annuale intitolato a Marianna Manduca, da attribuire alla scuola o alla classe di studenti che al termine di ogni anno scolastico, a giudizio del Consiglio Direttivo, avrà contribuito con maggiore impegno ed efficacia all'affermazione e alla diffusione dei valori e delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione intraprenderà ogni iniziativa e si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi statutari, in particolare collaborando con gli enti locali, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni, e con altre associazioni, società, enti che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, o che vogliano comunque sostenere le attività associative.

L'Associazione si propone di collaborare con i media nazionali e internazionali alla realizzazione di progetti editoriali rientranti nelle proprie finalità associative.

In via secondaria e strumentale, secondo i criteri ed i limiti previsti dal CTS, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate e, al fine di finanziare queste ultime, potrà altresì svolgere

attività di raccolta fondi.

Articolo 6

Volontari e lavoratori dipendenti

L'attività dei Soci fondatori, degli Associati e dei componenti degli Organi associativi, ad eccezione dell'Organo di Controllo e di quello di Revisione, ove nominati, è gratuita.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Se necessario al fine dello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, potrà avvalersi del lavoro di dipendenti, collaboratori, professionisti. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento di quello dei volontari, o al cinque per cento degli Associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7

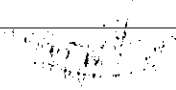
Associati

L'adesione alla Associazione ha carattere libero e volontario. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno della Associazione, primo tra tutti quello di voto. Il numero degli Associati è illimitato.

Sono Soci fondatori dell'Associazione:

- Carmelo Cali;
- Paola Giulianelli;
- Alfredo Raffaele Galasso;
- Felicia D'Amico;



	- Mauro Gregorio Caporiccio;	
	- Consuelo Alonge;	
	- Simona Galasso.	
	Possono diventare Associati dell'Associazione le persone	
	fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione,	
	credo politico, che non siano soggette a limitazioni legali,	
	nonché quelle giuridiche, per il tramite di un loro	
	delegato, che, condividendo i principi fondamentali e le	
	finalità dell'Associazione, intendano impegnarsi per	
	realizzarle.	
	Gli interessati dovranno presentare domanda scritta al	
	Consiglio Direttivo, che delibererà sulla medesima secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi	
	perseguiti e le attività di interesse generale svolte. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	nel libro degli Associati.	
	Lo status di Associato presuppone il versamento della quota	
	associativa.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la	
	deliberazione del suo rigetto e comunicarla per iscritto	
	all'interessato. Nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione della deliberazione di rigetto, l'interessato può	
	chiedere che si esprima l'Assemblea, che delibera sulle	

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

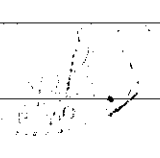
La qualifica di Associato non è trasmissibile e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere e revocare gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare nelle Assemblee, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:



	- rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile,	
	gli eventuali regolamenti interni e le delibere	
	legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	anche indiretto;	
	- versare le quote associative secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo;	
	- assolvere agli impegni eventualmente assunti nei	
	confronti dell'Associazione;	
	- condividere le finalità dell'Associazione e collaborare	
	attivamente per il loro raggiungimento;	
	- contribuire con la loro competenza al buon nome e al	
	prestigio dell'Associazione.	
	Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire	
	meno per:	
	- dimissioni volontarie.	
	Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.	
	Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale	
	relativa all'anno in corso;	
	- mancato versamento della quota associativa annuale.	
	La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo	

trascorsi 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per il suo versamento;

- decesso, per le persone fisiche, scioglimento di quelle giuridiche;

- esclusione per gravi motivi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ove siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'addebito viene previamente contestato per iscritto all'Associato con la proposta di esclusione e questi nel termine di 20 (venti) giorni può presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentito. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alle riunioni in cui si discute e si delibera l'espulsione. La decisione motivata di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione ed all'attività associativa ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è comunicata, a meno che, entro tale termine, l'Associato non presenti domanda scritta di riesame all'Assemblea, che si dovrà riunire entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Nel caso di accoglimento della domanda di riesame da parte dell'Assemblea, da questo momento cessa lo stato di sospensione. L'Associato espulso è tenuto a pagare



l'intera quota annuale, anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua esclusione.

Articolo 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri membri degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

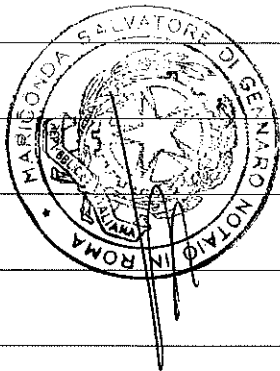
Articolo 9

Entrate

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'auto-sostentamento, con le quote associative.

Nel rispetto della normativa applicabile, l'Associazione finanzia la sua attività anche mediante:

- contributi;

- | | |
|---|---|
| - apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; |  |
| - elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; | |
| - i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Associazione; | |
| - gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; | |
| - gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; | |
| - i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; | |
| - ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. | |

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l' Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Qualora la nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa applicabile, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea:

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore legale dei conti.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11

Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati aderenti all'Associazione.

Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano

iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli Associati,

fatta esclusiva eccezione per i Soci fondatori, e siano in

regola con il versamento delle quote associative. Ciascun

Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi

rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante

delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 1

(uno) Associato. Si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2372, commi 4 e 5, del Codice Civile, in quanto

compatibili.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei

principi di democraticità, di pari opportunità e di

eguaglianza di tutti gli Associati ed in modo collegiale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento, dal

Socio fondatore più anziano di età. Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali, redatti dal segretario della seduta, incaricato dal Presidente, e da loro firmati. I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede legale dell'Associazione e ciascun associato potrà richiederne una copia.



L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti gli Associati, da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione, che potrà essere anche nella stessa data prevista per la prima convocazione, ed il suo ordine del giorno, con un preavviso di 10 (dieci) giorni.

In mancanza di regolare convocazione, è in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti gli Associati aventi diritto di voto, tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato.

L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in territorio nazionale e può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente a di accertare

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione, scambiare e leggere documenti,	
	votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il	
	30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo all'anno precedente e di quello preventivo per	
	l'anno in corso. E' altresì convocata ogni qualvolta il	
	Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli	
	Associati.	
	<u>Articolo 12</u>	
	Competenze e delibere dell'Assemblea	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	<u>in seduta ordinaria,</u>	
	- delinea gli indirizzi generali dell'attività	
	dell'Associazione;	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	previa determinazione del loro numero, ed il Presidente;	
	- nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il soggetto	

incaricato della revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o su delibera dell'Assemblea medesima;

- approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e quello sociale, ove predisposto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva ogni regolamento, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

- delibera sulla esclusione degli Associati nel caso di impugnazione della decisione del Consiglio Direttivo;

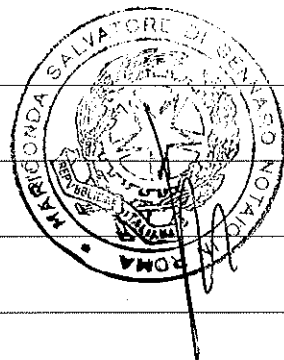
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dall'atto costitutivo e dalla normativa applicabile.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti o dei rappresentati, che devono costituire la metà degli Associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti;

in seduta straordinaria,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e



	dello Statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione.	
	Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà	
	necessaria la presenza, o la rappresentanza, di più della	
	metà degli Associati. Le delibere dell'Assemblea	
	straordinaria sono approvate a maggioranza dei votanti.	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è	
	deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.	
	<u>Articolo 13</u>	
	Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto	
	all'amministrazione dell'Associazione, con poteri esecutivi	
	e gestori. Ad eccezione dei primi Consiglieri, che sono	
	nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è	
	eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche che hanno la	
	qualifica di Associato, ovvero che sono indicate dagli	
	Associati non persone fisiche. Si applica l'articolo 2382	
	Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di	
	decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di	
	membri effettivi compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri,	
	a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, nel cui	

ambito sono compresi il Presidente ed il Tesoriere, membri di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, che dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

In caso di mancanza o di indisponibilità di Associati in graduatoria, il Presidente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Articolo 14

Competenze e delibere del Consiglio Direttivo



	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e	
	degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza	
	esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.	
	In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo Organo:	
	- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- determinare l'ammontare delle quote associative;	
	- redigere annualmente il bilancio consuntivo, quello	
	preventivo e quello sociale, al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla normativa applicabile, o per opzione	
	dell'Organo medesimo;	
	- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	Associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- redigere i regolamenti che disciplinano la vita interna	
	dell'Associazione o di suoi specifici Organi per	
	sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;	
	- eleggere tra i suoi membri il Tesoriere;	

- deliberare su ogni materia che non sia di competenza dell'Assemblea;

- tenere i libri dell'Associazione ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, o dell'Organo di controllo, se presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di 7 (sette) giorni, ridotto a 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza, mediante l'invio a tutti i Consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno.

In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nell'articolo in relazione alle riunioni degli



	Associati.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può	
	avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri	
	consultivi e non deliberativi.	
	<u>Articolo 15</u>	
	Il Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione	
	verso i terzi ed in giudizio e a lui spetta l'esecuzione	
	delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali Organi e ne cura il legittimo ed	
	efficiente andamento, riferendo al Consiglio Direttivo in	
	merito all'attività compiuta.	
	In particolare, compete al Presidente:	
	- predisporre le linee generali del programma e delle	
	attività annuali dell'Associazione e compiere ogni atto	
	utile alla sua realizzazione;	
	- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività	
	dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei Soci;	
	- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;	

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza nella attività dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Tranne in caso di revoca, è rieleggibile.

Nel caso ricorrano comprovati motivi di gravità e urgenza, il Presidente assume tutti i provvedimenti necessari, anche se ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, cui si obbliga a riferire in occasione della prima adunanza utile, per ottenerne la ratifica.

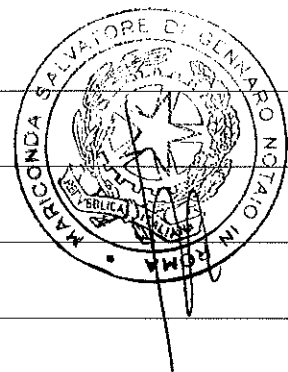
Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente anche specifici atti di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, viene sostituito dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere, che cura il controllo delle spese dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, è preposto ai pagamenti, alla riscossione delle entrate, cura i rapporti con banche e istituzioni finanziarie e predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio consuntivo e preventivo per



		l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo, per la
		sua successiva presentazione all'Assemblea.
14		Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo, in persona
		del Presidente.
		<u>Articolo 17</u>
		L'Organo di Controllo
		L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al
		ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
		applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea.
		L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito
		dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore
		Unico, o da un Collegio, composto da 3 (tre) membri, a uno
		dei quali il Collegio medesimo attribuisce, a maggioranza
		dei suoi membri, la carica di Presidente.
		L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e
		scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata
		per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo
		esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo
		di Controllo sono rieleggibili.
		L'Organo di Controllo:
		- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e del
		presente Statuto;
		- vigila sul rispetto dei principi di corretta
		amministrazione dell'Associazione;
		- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi della normativa applicabile, sia stato redatto in conformità alle linee guida del CTS;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

L'Organo di controllo è validamente costituito qualora siano



	presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque	
	validamente costituito, anche in assenza delle suddette	
	formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	suoi membri.	
	E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza,	
	impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano	
	d'età.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei membri del Collegio. In caso di parità di	
	voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, nel rispetto delle medesime condizioni	
	individuate nei precedenti articoli in relazione alle	
	riunioni degli Associati e del Consiglio Direttivo.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti	
	previsti dalla normativa applicabile, la revisione legale	
	dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	<u>Articolo 18</u>	
	Revisione legale dei conti	
	Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa	
	applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea, qualora tale	
	funzione non sia attribuita all'Organo di controllo,	
	l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una	

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Esercizi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 20

Bilancio consuntivo e preventivo

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro la medesima data, dovrà essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso, sulla base del quale il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale.

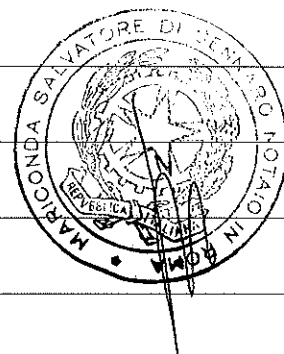
Articolo 21

Bilancio sociale

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, o per decisione del Consiglio Direttivo, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto, approvato e depositato secondo la medesima.

Articolo 22

I libri dell'Associazione



	Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla	
	normativa applicabile, l'Associazione tiene i seguenti libri:	
	- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso	
	Organo.	
	Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri	
	associativi. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun	
	Associato deve presentare espressa domanda di presa visione	
	al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine	
	massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione	
	è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza	
	di persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione	
	istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a	
	cura del Consiglio Direttivo.	
	<u>Articolo 23</u>	
	Estinzione-liquidazione-devoluzione dei beni	

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi, o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli Associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile.

Articolo 24

Disposizioni finali

Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore sono subordinati alla iscrizione dell'Associazione nel Registro unico del Terzo Settore. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



F.ti: Alfredo Raffaele GALASSO

Salvatore MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di
parte.

Roma,

Sebastiano Moricondo
Notaro



